



## Tribunale di Sondrio

### Tribunale Fallimentare

#### DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI PRE-CONCORDATO PREVENTIVO

#### R.G. n. 3-2016 Concordati preventivi

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in data **26.10.2016** in persona dei sigg. magistrati:

dott. Pietro Camillo Della Pona	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice relatore
dott.ssa Marta Paganini	Giudice

nel procedimento di pre-concordato preventivo presentato da:

#### **CARROZZERIA CAVALLINI S.R.L.**

con sede legale in Morbegno, Viale Stelvio n. 276/G (SO) - CAP 23017; iscritta presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Sondrio numero REA SO - 57079, Codice Fiscale e P. IVA 00750460149, forma giuridica: società a responsabilità limitata con unico socio, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. Alberto ROVAGNATI, nato a Morbegno (SO) in data 30.04.1952, C.F. RVGLRT52D30F712G;

autorizzato ex art. 152 L.F. giusta determinazione dell'A.U. assunta come da verbale redatto dal Notaio Giulio Vitali in data 07.10.2016 (Cfr. doc. 4)

società ricorrente rappresentata e difesa per la presente procedura dall'avv. Alberto GEROSA (C.F. GRSLRT58B05712O) e con domicilio eletto presso il suo studio in Morbegno (SO), via Ninguarda n. 45, giusta procura in calce al ricorso

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

rilevato che con ricorso ex art. 161 co. 6 L.F. depositato in data 20.10.2016 la società ricorrente ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva;

ritenuta la propria competenza in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo ricompreso nel circondario del Tribunale di Sondrio;

-considerato che ai sensi dell'art. 161 legge fallimentare la ricorrente ha depositato soltanto gli ultimi tre bilanci (2013-2014-2015) e l'elenco nominativo dei creditori, riservandosi di depositare nel termine - richiesto dal ricorrente nella misura massima di 120 giorni - la documentazione di rito a corredo dell'istanza;

1

-ritenuto che dalla documentazione agli atti emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri in capo all'A.U. ai fini della proposizione della domanda;

-rilevato che la domanda appare ammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, non risulta aver presentato altra domanda di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti;

-ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione del termine da fissare in concreto nella misura massima di 120 giorni, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata e non risultando pendenti procedure prefallimentari;

-ritenuto, altresì, che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sin da subito la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, sia prevedendo gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo, con fissazione di una cauzione per le spese di procedura anche relativamente alla immediata nomina del commissario giudiziale;

visto l'art. 161 commi 6 e 8 L.F.;

**PQM**

**CONCEDE** alla società ricorrente termine di 120 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui all'art. 161 L.F.) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti; tale termine potrà essere prorogato, ma solo in presenza di giustificati motivi.

**DELEGA**

alla procedura il dott. Luca GIANI

**NOMINA**

quale **commissario giudiziale** il **dott. Marco VITALI**, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

**DISPONE**

che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € **15.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura.

che il ricorso di pre-concordato preventivo ed il presente decreto siano comunicati al Pubblico Ministero.

**Il Cancelliere deve immediatamente provvedere a pubblicare il presente decreto nel Registro delle imprese.**

**DISPONE**

altresi, che la società ricorrente, depositi, ove non vi abbia già provveduto, in Cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (*che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo*), trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

**Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.**

Così deciso in Sondrio nella Camera di Consiglio del **26.10.2016**.

Il Giudice delegato  
dott. Luca Giani



Il Presidente  
dott. Pietro Camillo Della Pona



Visto, depositato in Cancelleria  
Sondrio, ..... **28/10/2016**  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Antonio Di Clemente  
